



# CITTA' DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

*Corpo Polizia Locale*

*Ufficio Pianificazione Viabilità*

**Ordinanza n° 190 /2014**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**

**Premesso** che parte della via N. Sauro, tratto dall'intersezione con la via Riviera Cavetta, sino all'intersezione con la via Pascoli è interessata da occupazione della sede stradale per lavori di manutenzione – sistemazione dei giunti di dilatazione e delle asfaltature sulla sede stradale della nuova viabilità di “ponte Spano”;

**Vista** la richiesta della ditta SACAIM s.p.a., con sede in Venezia via Righi 6 (prot.58440 del 11/9/14), con la quale chiede la chiusura di parte della sede stradale per l'esecuzione dei lavori in premessa citati;

**Preso atto** che in fase di attuazioni dei lavori sopra menzionati è emerso che non è possibile procedere all'apertura e chiusura del ponte mobile, con conseguente rimozione del cantiere;

**Vista** l'ordinanza n°172 del 16/9/2014, nella quale si disponeva che la stessa trovava applicazione , limitatamente “**dalle ore 08,00 sino alle ore 18,00,**”;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

## **O R D I N A**

L'ordinanza n° 172 del 16/9/2014, è abrogata nella limitatamente alle parti : “**dalle ore 08,00 sino alle ore 18,00,**”; rimanendo invariato quanto nel rimanente previsto.

Che la ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 , del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche / integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 - in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

**Dalla Residenza Municipale, li 21 ottobre 2014**

**IL COMANDANTE PL**  
**Dott. Claudio Vanin**

**IL DIRIGENTE**  
**- Dott.ssa Giulia SCARANGELLA -**